

2017 (doc. 2038/1/2), mettono in evidenza, quale fattore di criticità del territorio, oltre alla recrudescenza del fenomeno dell'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi provenienti principalmente da aziende tessili, già sopra rappresentato, quello dell'impianto pratese di depurazione delle acque, con l'annesso inceneritore per i fanghi, quale rifiuto della depurazione, gestito da "GIDA spa" e oggetto sia di esposti, sia di indagini delegate al NOE dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Prato.

Una prolungata attività di controllo del NOE presso detto impianto, condotta dal mese di marzo 2016, congiuntamente al dipartimento ARPAT di Prato, ha permesso di appurare "...il [mancato] rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni in atmosfera dell'inceneritore e di accertare contravvenzioni penali ed illeciti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, legati alla conduzione dell'impianto di depurazione".

Inoltre, sono stati svolti approfondimenti afferenti ad un superamento per i parametri "diossine totali" e "furani", emersi in seguito all'analisi di un campione di terreno effettuato dal dipartimento ARPAT di Prato in un'area prossima all'impianto citato, sebbene in zona esterna ad esso e con destinazione ad uso residenziale.

In particolare, su 4 campioni eseguiti, in data 28 maggio 2015, in quattro zone a verde residenziale, individuate lungo i lati dell'impianto di incenerimento/depurazione, per uno di essi, i valori riscontrati sono risultati leggermente al di sopra dei limiti di CSC - concentrazione soglia di contaminazione - consentiti per tali suoli. La conferenza dei servizi del 3 novembre 2015, al fine di esprimere parere favorevole alla prosecuzione dell'attività di incenerimento dei fanghi del depuratore, ha asserito che i parametri soglia da tenere a riferimento per il suolo in questione non sono quelli previsti per i siti con destinazione d'uso a verde pubblico, privato o residenziali, bensì quelli previsti per i siti con destinazione d'uso "industriale e/o commerciale", aumentando così i limiti di soglia da "10 ng (TE)/Kg ss2 a "100 ng (TE)/Kg ss".

## **6. Le indagini penali**

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Prato, dottor Giuseppe Nicolosi, con relazione in data 5 maggio 2017 (doc. 1952/2), ha riferito che, alla data del 27 aprile 2017, risultavano iscritti complessivamente 301 fascicoli a mod. 21, così ripartiti: n. 15 procedimenti per il reato di cui all'articolo 137, decreto legislativo n. 152 del 2006 (mancata autorizzazione immissioni in pubblica fognatura); n. 62 procedimenti per il reato di cui agli articoli 269 e 279, decreto legislativo n. 152 del 2006 (mancata autorizzazione emissioni in atmosfera); n. 11 procedimenti per il reato di cui all'articolo 255, decreto legislativo n. 152 del 2006 (mancata osservanza ordinanza di rimozione); n. 67 procedimenti per il reato di cui all'articolo 192, decreto

legislativo n. 152 del 2006 (abbandono/deposito incontrollato di rifiuti); n. 139 procedimenti per il reato di cui all'articolo 256 decreto legislativo n. 152 del 2006 (attività di gestione rifiuti non autorizzata); n. 7 procedimenti per il reato di cui all'articolo 259, decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico illecito di rifiuti), oltre ai procedimenti iscritti a mod. 44. Si tratta di reati contravvenzionali, puniti con la pena dell'ammenda e/o dell'arresto.

Più nello specifico, la relazione del procuratore della Repubblica pone in evidenza che nel circondario di riferimento vi è stato un costante aumento di accertamenti relativi alle seguenti violazioni:

1. il mancato rilascio di autorizzazione per attività produttive con macchinari che comportano emissioni in atmosfera e immissioni in pubblica fognatura, in cui risultano coinvolte, in particolare, le attività di stamperia tessile, tintoria tessile e gruccifici per confezioni;

2. la conduzione di attività produttive, in difformità dalle prescrizioni contenute nelle varie tipologie di autorizzazioni rilasciate (AUA e in forma semplificata) che, nel contesto degli accertamenti effettuati, comporta la misura del sequestro preventivo dell'intero stabilimento e/o il sequestro probatorio dei soli impianti difformi;

3. l'attività di illecita gestione di cicli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quali la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi, risultando in particolare oggetto di verifica il trasporto eseguito in violazione delle prescrizioni e limitazioni di categoria 2 bis e 4/5, di cui all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le tipologie dei rifiuti oggetto di trasporti abusivi sono in prevalenza costituite da sacchi in plastica (CER 15.01.02), contenenti rifiuti di fibre tessili lavorate, riconducibili a residui da lavorazione industriale tessile (CER 04.02.22).

Tale fenomeno costituisce la conseguenza della cosiddetta deassimilazione, in vigore da alcuni mesi, di tali rifiuti (in precedenza, prodotti in piccoli quantitativi da aziende soprattutto cinesi, venivano assimilati agli urbani), che sono quindi divenuti rifiuti speciali e, come tali, devono essere smaltiti da ditte specializzate per la loro raccolta.

Le problematiche connesse allo smaltimento legale di tali materiali hanno incentivato il fenomeno dell'abbandono oppure della gestione ad opera di ditte non autorizzate. Pertanto, atteso il periodico rinvio della completa attuazione del sistema di controllo telematico di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che permetterebbe - se attuato - il fermo amministrativo dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi, la procura della Repubblica ha da tempo disposto l'adozione del sequestro preventivo del veicolo, quale misura atta a impedire la prosecuzione dei trasporti abusivi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nelle more della confisca degli stessi veicoli, come disposto dall'articolo 259, decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. l'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti speciali (ex articoli 192 e 256, decreto

legislativo n. 152 del 2006) di varie tipologie e, in particolare, di rifiuti RAEE e di veicoli fuori uso, con l'attivazione in quest'ultimo caso delle verifiche relative all'ottemperanza di Ordinanza Sindacale ex articolo 255 stesso decreto.

Quanto alla procedura ex articolo 318 *bis* decreto legislativo n. 152 del 2006, attivata a seguito della legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-*bis* a decorrere dal 29 maggio 2015, il procuratore della Repubblica, nella sua relazione alla Commissione di inchiesta segnala che dalla entrata in vigore della norma, circa un terzo delle violazioni ambientali accertate sul territorio di riferimento è stato trattato nei termini previsti dalla procedura estintiva a seguito di prescrizioni, dopo il loro asseveramento tecnico effettuato da parte di ARPA Toscana, polizia provinciale e carabinieri forestali, con estesa collaborazione nell'attività di accertamento di tali reati anche da parte delle locali polizie municipali.

Nell'ambito dei distinti accertamenti e in presenza di più reati, la procedura suindicata viene disposta anche in via parziale, ovvero in relazione ai soli reati che non comportino danno o pericolo per l'ambiente, mentre l'azione penale procede in via ordinaria per i reati dove il pericolo e il danno ambientale sono ritenuti sussistenti. La relazione del procuratore della Repubblica sottolinea che la quasi totalità delle procedure estintive attivate è stata definita con l'ottemperanza alle stesse e la conseguente archiviazione dei relativi procedimenti penali.

Ancora, con riguardo ai nuovi reati di cui al Titolo VI-*bis*, dei delitti contro l'ambiente, dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015, risulta contestato sul territorio un solo caso di inquinamento ambientale ex articolo 452 *bis* del codice penale (procedimento n. 5478/15 mod. 21, attualmente in fase dibattimentale), relativo a un consistente sversamento di idrocarburi nel fiume Bisenzio.

La relazione del procuratore della Repubblica conclude che risulta costantemente inoltrata al Ministero dell'ambiente e alla regione Toscana la comunicazione relativa all'informazione sull'azione penale, ex articolo 129 comma 3 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il dottor Giuseppe Nicolosi, nel corso dell'audizione del 30 novembre 2017, è ritornato sul tema dell'abbandono degli scarti tessili, per ricordare che si tratta di reato contravvenzionale, ma che produce effetti devastanti per l'ambiente. Sono materialmente i ritagli del prodotto finito, che però, prodotti in quantità notevole, generano una massa enorme di rifiuti. Dapprima il comune di Prato e, successivamente, gli altri comuni del circondario hanno deassimilato questi scarti tessili rispetto ai rifiuti urbani; si è così venuta a creare una singolare situazione, costituita dal fatto che mentre prima questi scarti venivano conferiti nella spazzatura ordinaria, ora questi scarti tessili devono trattati e smaltiti conferendoli a gestori autorizzati.

La cultura dell'abbattimento totale del costo di impresa, che parte dal mancato assolvimento dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro fino ad arrivare all'evasione fiscale, unitamente al fatto che Prato e anche gli altri comuni del settore tessile hanno eliminato i cassonetti della raccolta, hanno fatto sì che la città sia infestata da quelli che vengono denominati "sacchi neri", che vengono abbandonati in maniera naturalmente anonima. Ad oggi non vi sono evenienze che riguardano ipotesi di interrimento di questi scarti.

Ciò ha comportato la diffusione a macchia d'olio sul territorio di sacchi che contengono questi rifiuti. Prima che gli altri comuni contermini si adeguassero a questa deassimilazione, questi sacchi non venivano scaricati nel comune di Prato, ma venivano conferiti nei cassonetti di Calenzano, di Campi Bisenzio e dei comuni, che ancora non avevano operato tale deassimilazione e che, comunque, hanno ancora i cassonetti. È storia recente che in una perla del Chianti, cioè a Greve in Chianti, si sono ritrovati i sacchi neri degli scarti tessili prodotti a Prato.

Il reato che si ipotizza è quello del trasporto e dell'abbandono del rifiuto. Sul trasporto di tali rifiuti speciali opera a Prato un gruppo interforze molto ben organizzato (polizia municipale, carabinieri della forestale ed altri) che effettua numerosi controlli sul territorio e che a volte portano all'individuazione del trasportatore dei famosi "sacchi neri" destinati all'abbandono.

La particolarità è che quando viene controllato un trasportatore abusivo di questi "sacchi neri", non esiste nel materiale trasportato alcun elemento che possa far risalire al produttore di quello scarto, cioè al confezionatore che ha affidato lo scarto al trasportatore abusivo. Pertanto, a livello criminale, il tutto si esaurisce nell'individuazione del trasportatore, che abitualmente è un extracomunitario.

In questo caso si procede al sequestro preventivo del mezzo finalizzato alla confisca, al sequestro probatorio dei rifiuti destinati allo smaltimento e, nei casi in cui viene individuato il produttore dei rifiuti (piuttosto raramente, dal momento che il trasportatore abusivo, di norma, non offre alcuna collaborazione) anche al sequestro dell'azienda che ha prodotto questi scarti.

Fino a qualche tempo fa, fino al tragico fatto del capannone di Teresa Moda, in cui sono morte sette persone, si assisteva al fenomeno della trasformazione del capannone in dormitorio. Viceversa - ha proseguito il procuratore della Repubblica - oggi vi è il problema della trasformazione di un'abitazione in laboratorio, sicché l'azienda viene totalmente clandestinizzata, un fatto che sotto l'aspetto della pericolosità sociale è estremamente più grave perché questi appartamenti-laboratori, all'evidenza, non sono visibili dagli organi di controllo. Si tratta di vere e proprie mine innescate sul territorio, di difficile individuazione, costituite da appartamenti, dentro i quali vengono allocati dei macchinari, che producono evidentemente un *surplus* di energia elettrica.

Pertanto, ciò comporta un sovraccarico, che ha determinato di recente un incendio

dell'appartamento e la morte di due degli operai che dormivano in questa casa-laboratorio.

Sul fronte del contrasto a tale attività illecita, a Prato si è all'avanguardia, dal momento che presso la procura della Repubblica opera un ufficio e un gruppo specializzato di personale dell'ASL, distaccato, che effettua controlli in modo sistematico.

Il procuratore della Repubblica ha riferito di essersi anche adoperato per sollecitare le autorità cinesi locali (consolato, eccetera), per quanto possa valere questa opera, ma di aver trovato un muro assoluto da parte del console, che evidentemente si sente supportato a livello centrale.

Infine, il procuratore ha sottolineato che, qualche volta, tali rifiuti sono inquinati e, dunque, pericolosi. Basti pensare allo scarto delle fodere usate nella confezione dei vestiti. Sono delle fodere adesive che oggi vengono attaccate, mentre una volta venivano cucite. Nel momento in cui i confezionatori ritagliano, scartano tessuto, fodera e colla, che costituiscono un inquinante pericoloso.

## **7. Conclusioni**

La rappresentazione del fenomeno degli scarti dei rifiuti speciali, non pericolosi ma qualche volta anche pericolosi, effettuata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Prato, configura, plasticamente, i limiti dell'azione penale, posto che le relative condotte illecite vengono perseguite ai sensi dell'articolo 256 del codice ambientale quali reati contravvenzionali, puniti con la pena alternativa dell'arresto e/o dell'ammenda, per di più, fissati in quantità irrisoria e, per questo, senza alcun effetto deterrente, a dispetto degli effetti devastanti che producono sul territorio e sull'ambiente.

Inoltre, è estremamente difficile svolgere un'attività di prevenzione, considerato che, per un verso, i laboratori vengono clandestinizzati nelle abitazioni dai cinesi, che ormai hanno monopolizzato il mercato del "pronto moda" e che, per altro verso, nessun aiuto viene fornito dalle stesse autorità consolari cinesi per contrastare il fenomeno dell'illecito smaltimento dei rifiuti.

Tutto ciò osservato, la Commissione ritiene che la deassimilazione dei rifiuti tessili con codici CER 04.02.21 e CER 04.02.22 da rifiuti urbani a rifiuti speciali, operata dai comuni del territorio pratese, mediante la modifica dei loro regolamenti di assimilabilità, sia stata un'operazione molto negativa che, di fatto, sta contribuendo allo smaltimento abusivo di tali rifiuti.

Invero - come si è visto - in conseguenza della deassimilazione, l'onere della loro gestione e smaltimento è riposto in capo agli stessi produttori dei rifiuti, i quali, spesso, li smaltiscono in modo scorretto, nel senso che li scaricano presso i cassonetti di altre città della provincia di Pistoia e di Firenze, o li abbandonano ovunque, con rilevante successiva ricaduta economica sulla collettività.

Dunque, la deassimilazione degli scarti tessili ha sortito l'effetto, non voluto ma prevedibile, di

far crescere in modo esponenziale lo smaltimento abusivo dei rifiuti, con conseguenze deleterie in termini di degrado dell'ambiente in generale, e di aumento dei costi della collettività, in particolare.

A questo punto, i comuni sono costretti a smaltire a proprie spese sia i rifiuti abbandonati ritrovati sulle aree pubbliche, sia quelli depositati illecitamente nei cassonetti, senza per altro più incassare il pagamento della tassa sui rifiuti.

Infine, occorre precisare che i rifiuti che i comuni hanno deassimilato, facendoli classificare rifiuti speciali, una volta che sono stati abbandonati, in modo abusivo sulle aree pubbliche, senza che si riesca a scoprire il soggetto che li ha abbandonati, ritornano per legge (articolo 184, comma 2, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152 del 2006) ad essere riclassificati rifiuti urbani e l'obbligo della loro gestione (raccolta e smaltimento) ritorna di nuovo in capo al comune del territorio dove sono stati abbandonati, il quale li dovrà smaltire a proprie spese, cioè a spese della collettività.

Tutto ciò precisato, va detto che, come osserva il sindaco di Prato, considerare gli scarti tessili un rifiuto *tout court* costituisce uno spreco incredibile, considerato che tali scarti potrebbero essere riutilizzati sia per riprodurre - come storicamente fa Prato per quanto riguarda la lana - un ulteriore prodotto rigenerato, sia per utilizzarlo sotto altri punti di vista (per esempio, nell'imbottitura dei divani e in tante altre possibilità di utilizzo).

Nella sostanza, gli scarti tessili potrebbero essere sottoposti a un'operazione di recupero, a mente dell'articolo 184 *ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e cessare di essere rifiuto (*end-of-waste*), mediante autorizzazione ordinaria rilasciata dalla provincia o dalla regione, ai sensi dell'articolo 208, decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure con l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'articolo 29 *bis* e seguenti del suddetto decreto legislativo.

Inoltre, deve essere sottolineato che quella dello smaltimento illecito degli scarti tessili è la parte a valle del problema, mentre vi è una parte a monte che è più complessa, costituita sia dalla presenza diffusa nel territorio di aziende completamente "inesistenti", aziende fantasma, che non sono nemmeno registrate alla Camera di commercio, sia dalla tracciabilità dei prodotti tessili che entrano illegalmente nel nostro Paese.

Infine, vi è il problema del flusso di rifiuti provenienti dai Paesi Ue o extra Ue, accompagnati dal solo Allegato VII del regolamento CE 1013/06, ma il recupero non viene eseguito presso gli impianti ubicati nel territorio pratese, bensì da questi soggetti vengono inviati all'effettivo recupero presso impianti e/o aziende tunisine mediante la compilazione di nuovi Allegati VII (anche se non nella totalità dei casi),

Tale modalità di gestione costituisce spedizione illegale di rifiuti, sanzionata penalmente dall'art. 259, decreto legislativo n. 152 del 2006 (reato contravvenzionale, punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e l'arresto fino a due anni), salva l'ipotesi del delitto di

cui al successivo articolo 260.

Oltre a non avere la corretta tracciabilità del rifiuto, dalla sua origine fino all'effettivo luogo di recupero, prerogativa obbligatoria della normativa comunitaria e nazionale, i soggetti che ricevono i rifiuti per poi riesportarli in Tunisia senza eseguire nessuna operazione di trattamento, applicano costi di ricarica sulle fatture di acquisto. In pratica, in Tunisia vengono trasferiti ingenti quantitativi di rifiuti (cosiddetti sacchetti originali), ma che in minima parte vengono recuperati per essere destinati a cicli di *post* consumo. Si perde, quindi, la tracciabilità del rifiuto e non si hanno notizie sull'effettivo destino degli scarti della cernita, che rappresentano una ingente quantità di rifiuti. E' molto probabile che il loro destino siano discariche abusive in Tunisia.

## Capitolo 4 - La città metropolitana di Firenze

### 1. La situazione ambientale della Città metropolitana di Firenze

Inserita nell'ATO "Toscana Centro" per quanto concerne il servizio integrato di gestione rifiuti, nella Città metropolitana di Firenze sono censiti 2 termovalorizzatori/inceneritori, 221 impianti di trattamento rifiuti, 13 discariche, 40 depuratori (di cui 8 con portata superiore a 15.000 a.e.), 3 industrie a rischio di incidente rilevante, 87 cave e 3 cantieri attivi di "grandi opere".

La concentrazione del più alto numero di discariche e di impianti di trattamento tra le province di competenza e l'elevata urbanizzazione, sia abitativa che produttiva/industriale, condensata in ristrette aree del territorio (*hinterland* fiorentino, la Piana di Sesto, il Valdarno Superiore fiorentino e la Val d'Elsa), permette di individuare i principali elementi di criticità nella gestione dei rifiuti, sia solidi urbani, sia speciali, e nella presenza di diverse opere in costruzione sottoposte a VIA e VAS.

Per quanto attiene ai soli RSU, nel 2015, a fronte di 1.013.348 abitanti ufficialmente censiti, sono stati prodotti 584.888,22 t di rifiuti. La raccolta differenziata nel comune di Firenze è pari al 50-53 per cento, ma l'obiettivo è quello di raggiungere la percentuale del 70 per cento. Per realizzare tale obiettivo, la città metropolitana di Firenze sta operando la trasformazione dei cassonetti con quelli a controllo volumetrico con la chiavetta, già nel quartiere di Novoli, nella zona nord-ovest di Firenze, mentre in alcune zone collinari si sta procedendo con la raccolta porta a porta ed entro le mura del centro storico all'interramento dei cassonetti.

### 2. Le varie tipologie di smaltimento illecito

Il NOE di Firenze, nella relazione alla Commissione del 21 maggio 2017 (doc. 2038/1/2), segnala in primo luogo l'attività svolta su delega dell'autorità giudiziaria fiorentina, con riferimento al cantiere per la realizzazione della terza corsia della A1, nel tratto Barberino/Firenze nord, gestito dalla società Pavimental spa, che ha portato al deferimento in stato di libertà del direttore di cantiere per i reati di cui agli articoli 137, comma 1 e 256, comma 1, lettera a) e comma 2, decreto legislativo n. 152 del 2006.

La contestazione attiene al fatto di aver predisposto gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali del citato cantiere su una superficie maggiore, rispetto a quella autorizzata, così effettuando scarichi non autorizzati e per aver gestito illecitamente 40 mc di fanghi da depurazione (CER 19.08.02), provenienti da detto impianto, accumulandoli in area inidonea ed esposta all'azione di eventi atmosferici.

Inoltre, la relazione del NOE di Firenze si sofferma sulle riscontrate criticità connesse alla gestione dei rottami ferrosi, sia con riferimento all'omessa verifica analitica di tali rifiuti in ingresso agli impianti, sia con riferimento agli ingenti quantitativi di rottami, che vengono conferiti da soggetti privati, con espedienti finalizzati ad aggirare la normativa di settore, che di fatto agevolano le attività di gruppi criminali attivi, per lo più, nella commissione di reati contro il patrimonio e che, nella specie, avevano condotto al deferimento in stato di libertà di sei persone, tra i quali il titolare di un impianto di recupero di rottami ferrosi, per l'illecita gestione di tali rifiuti e al sequestro dei mezzi illecitamente impiegati per il trasporto.

Nella relazione consegnata dal comandante provinciale dell'allora Corpo forestale dello Stato, Luigi Bartolozzi (doc. 1654/1), nel corso della sua audizione in data 15 dicembre 2016, si sottolinea che le indagini condotte negli ultimi anni dall'allora Corpo forestale dello Stato di Firenze sul monitoraggio della filiera e del commercio dei rifiuti hanno posto in evidenza la sussistenza di condotte illegali diffuse in modo particolare tra le imprese. Si tratta di condotte che consistono, principalmente, nello smaltimento con modalità del tutto irregolari, mediante abbandono, interrimento o sversamento ovvero mediante una messa in sicurezza parziale o, infine, nella una falsa trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie per la loro successiva commercializzazione.

Naturalmente, la pratica tesa a far "scompare" i rifiuti è finalizzata a risparmiare i costi del loro regolare smaltimento o, addirittura, a creare un profitto, rivendendoli come "merce", con un meccanismo fraudolento, che modifica la loro natura tecnica e giuridica, esclusivamente, dal punto di vista cartolare e che rende del tutto inefficaci i controlli ed elude anche le più elementari pratiche volte alla loro rintracciabilità.

Soprattutto, questa particolare pratica è emersa nel settore dei rifiuti non riciclabili, destinati inevitabilmente allo smaltimento, che viceversa vengono trasformati in materia prima secondaria semplicemente modificando, falsificandoli, i documenti di accompagnamento ovvero simulando viaggi verso impianti di trasformazione, dove non arriveranno mai.

Ne è un esempio l'attività d'indagine condotta sulla Cava di Paterno, ubicata nel comune di Vaglia, di cui si dirà di seguito. Parimenti, si registra la medesima tendenza nel campo dei rifiuti pericolosi, che vengono fatti scomparire per evitare elevati costi del loro recupero presso terzi ovvero le spese relative alle strumentazioni necessarie per eseguire tali operazioni presso l'azienda produttrice di rifiuti. In particolare, tale situazione è stata rilevata nel settore degli impianti di rottamazione e di gestione dei rifiuti ferrosi derivanti dalle demolizioni degli autoveicoli.

Sono quindi emerse pratiche diffuse, volte a iniziare il processo di rottamazione con una messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi solo parziale, ma con la loro successiva rivendita come "pezzi di

ricambio”. Lo spostamento fittizio dei rifiuti è per lo più legittimato dalla scorta di documenti di trasporto falsi e fatture inesistenti. I rifiuti, falsamente recuperati, vengono in gran parte avviati al mercato clandestino dei pezzi di ricambio o inviati all'estero.

Anche nel settore della produzione di materiali per edilizia è emerso il meccanismo volto a far scomparire rifiuti, i cui costi di smaltimento incidono in modo eccessivo sui bilanci aziendali. In sostanza, all'interno dei “preparati” per le costruzioni, vengono miscelate polveri, la cui composizione non avrebbe consentito altro utilizzo regolare diverso dallo smaltimento.

Un meccanismo analogo è stato rilevato nel settore dei fertilizzanti e ammendanti. I rifiuti provenienti da lavorazioni industriali vengono falsamente utilizzati per migliorare i terreni agricoli, mentre in realtà la loro composizione chimica presenta valori del tutto incompatibili con il loro utilizzo in agricoltura. Le modalità operative prevedono che le imprese interessate allo smaltimento dei fanghi paghino i proprietari dei terreni sui quali vengono distribuiti tonnellate di fanghi industriali. Un esempio di ciò è dato dalla recente attività di indagine denominata “Operazione Demetra”, condotta dai forestali di concerto con la Guardia di finanza, che ha riguardato lo smaltimento illecito di *pulper* e fanghi su circa 800 ettari di terreni agricoli in Toscana.

Queste modalità operative sono per lo più possibili confezionando documenti falsi, sia per quanto riguarda le analisi chimiche che accompagnano il prodotto, sia per quanto riguarda eventuali schede tecniche o di sicurezza che nascondono la reale natura del rifiuto. Si tratta di procedure e modalità illecite, che sottendono necessariamente una organizzazione di tipo associativo complesso, nel quale entrano in gioco intermediari, trasportatori, acquirenti, impianti di gestione e laboratori chimici, ciascuno per propria parte consapevole del ruolo ricoperto nel meccanismo illecito.

Inoltre, la complessità delle operazioni rende necessaria la presenza di enti di tipo imprenditoriale, tanto che la gran parte dei traffici monitorati dalla polizia giudiziaria sono posti in essere da aziende che mettono a disposizione la loro organizzazione societaria.

La relazione del comandante Luigi Bartolozzi contiene un'osservazione interessante sulla necessità dei controlli preventivi al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione, nel senso che una fondamentale fase di tali controlli è costituita dalla valutazione del ciclo produttivo del rifiuto stesso, sicché, se tale sistema funzionasse, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella completa tracciabilità dei rifiuti e creare una sorta di meccanismo volto a limitare al minimo l'occultamento dei rifiuti falsamente dichiarati come materie prime secondarie.

Tuttavia, proprio questo strumento si rivela piuttosto carente a causa dell'incompetenza professionale dei funzionari preposti all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti.

Infine, sono noti tanti casi di trattamenti di recupero di rifiuti autorizzati con troppa superficialità per produrre materie prime secondarie, che in realtà sono ancora rifiuti il cui destino corretto è lo smaltimento in discarica.

### **3. Le principali indagini**

A riscontro di quanto sopra esposto, sono state acquisite numerose relazioni provenienti dalla prefettura di Firenze (doc. 2066/1/2), dal comando carabinieri forestali di Firenze (doc. 2570/1) e dall'ARPA Toscana (doc. 2529/1).

Inoltre, nel corso della missione svolta in Toscana dal 29 novembre al 1° dicembre 2017, sono stati auditi, tra gli altri, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, i comandanti dei carabinieri forestali e il comandante del NOE di Firenze. Il quadro emerso è che pur non risultando dalle attività investigative collegamenti del ciclo dei rifiuti con la criminalità organizzata, il traffico illecito è molto fiorente nella regione Toscana. In particolare, alcune indagini mirate hanno permesso di disvelare appieno le dimensioni di tale traffico illecito e la pratica dell'illecito smaltimento dei rifiuti, anche da parte di imprese pubbliche.

#### **3.1 L'Operazione Demetra**

Una indagine di grande rilievo riguarda la cosiddetta Operazione Demetra. Dalla relazione del prefetto di Firenze del 13 giugno 2017 (doc. 2066/1/2) risulta che personale del gruppo investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza ha intrapreso, nel mese di aprile 2014, una complessa attività di indagine, mediante intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, che ha portato all'individuazione di una vasta organizzazione criminale, composta da soggetti italiani stanziati prevalentemente in Toscana (27 le persone fisiche, a vario titolo, complessivamente indagate).

Il sodalizio, che ha presentato ramificazioni anche in altre regioni italiane, al fine di conseguire illeciti profitti, con molteplici articolati artifici, ha irregolarmente ceduto, trasportato e gestito ingenti quantitativi di rifiuti, per decine di migliaia di tonnellate. In particolare i fatti, che sono stati ricondotti nelle fattispecie previste dall'articolo 260, decreto legislativo n. 152 del 2006, hanno avuto uno sviluppo temporale che va dal 2013 al mese di settembre 2016, data dell'ordinanza cautelare del GIP distrettuale del tribunale di Firenze, e sono stati consumati nei comuni di Pescia, Lucca, Livorno, Peccioli, Palaia, Montaione, Viareggio, Pietrasanta, Galliciano, Massa e Adria.

Più in dettaglio, le attività di indagine, condotte dalla DDA di Firenze, in considerazione delle attribuzioni previste dall'articolo 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale, in relazione alla particolare gravità delle condotte, hanno consentito di sviluppare due fronti di indagine, nei

confronti di altrettante autonome compagini, rispettivamente, operanti nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle cartiere e in quello dello spandimento di fanghi in agricoltura.

In data 7 settembre 2016, nell'ambito del procedimento penale n. 5695/2014 mod. 21 RGNR - DDA Firenze, nei confronti di Fornaciari Mariano + altri, promosso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, il GIP di Firenze, accogliendo in parte le richieste avanzate dalla procura della Repubblica, ha emesso ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di sei indagati e una misura interdittiva a carico di altri sette indagati (doc. 1488/2).

Contestualmente, è stata disposta la misura ablativa del sequestro per equivalente, anche per i profitti conseguiti dagli enti, per le condotte delittuose ascritte agli indagati, per l'importo di euro 7.013.577,00. Sono state infine ultimate le indagini di carattere patrimoniale nei confronti di sette persone fisiche e di due persone giuridiche.

Le condotte contestate riguardano gli scarti di cartiera e i fanghi da depurazione. L'indagine si basa su verifiche effettuate dall'ARPA Toscana presso alcune aziende e impianti, seguite da analisi chimiche relative a campioni di rifiuti oggetto di vari controlli, succedutisi nel tempo. Sono seguite consulenze disposte dal pubblico ministero, intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, consentite per indagini sul traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché servizi di osservazione e controllo negli impianti e su strada da parte della polizia giudiziaria (Guardia di finanza, ex Corpo forestale dello Stato), che hanno permesso di riscontrare progressivamente le ipotesi investigative.

Dalle indagini svolte è emerso che i rifiuti provenienti da cartiere (*pulper*), non avendo le caratteristiche degli scarti derivanti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone, sono stati impiegati illegittimamente nella forma del recupero e non dello smaltimento. In particolare, ai rifiuti è stato attribuito il codice CER 03.03.07, ma in realtà essi erano composti da una miscela eterogenea di plastiche, polistirolo, fanghi e morchie, che andava smaltita e non recuperata. Dei reati sono chiamate a rispondere legali rappresentanti e preposti responsabili:

1) della società Industria Cartaria Pieretti spa (Pieretti Luisiano) e della Lucart srl (Romanini Paolo Luigi), quali produttori del rifiuto;

2) della società 3F Ecologia srl (Fornaciari Mariano, Fornaciari Giulia e Fornaciari Marino), che ha agito quale intermediaria, o addetta al recupero preliminare o come diretto trasportatore;

3) della società Ve.Ca. Sud srl (Ventrone Lazzaro, Ventrone Mario e Ventrone Pietro), quale trasportatore;

4) della società R.E.A. Impianti srl di Livorno (Benini Lilia, amministratore delegato), quale destinataria di una parte dei rifiuti impiegati come terra di ricopertura di una discarica.

I rifiuti prodotti dalle cartiere, negli anni 2013 e 2014, sono stati consegnati a degli impianti di termovalorizzazione, tra cui quelli della ditta A2A Ambiente di Brescia, della ditta Aria srl di Terni e CSS Energy di Galliciano, per ingenti quantitativi (14.581 tonnellate nel 2013 e 14.529 tonnellate nel 2014), compilando formulari in cui risultava che i rifiuti erano destinati al recupero tal quali, per la produzione di energia, con una modalità qualificata come recupero (codice R), ma di fatto consistita in uno smaltimento per combustione, poiché si trattava di rifiuti inadatti a produrre efficientemente energia, in quanto dotati di un potere calorifico inferiore al minimo stabilito, a causa della loro consistenza umida, con elevata presenza di acqua, tale da non renderli compatibili con tale ciclo di recupero.

Come appurato dall'ARPA Toscana, mentre i certificati di analisi destinati ai termovalorizzatori ponevano in evidenza l'assenza di umidità, lo stesso campione, in altri certificati di analisi, dimostrava la presenza di oltre il 50 per cento di umidità, nonché di elevate percentuali di idrocarburi (principalmente gli IPA) e di elevate concentrazioni di metalli pesanti.

Come ha rilevato il consulente del Pubblico Ministero, dottor Giovanni Balestri, le sostanze chimiche emesse dai termovalorizzatori e considerate pericolose per la salute umana sono i metalli pesanti (cadmio, mercurio, tallio, zinco, cromo, arsenico, piombo, cobalto, manganese, nichel, vanadio), gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri fini e ultrafini, gli acidi (fluoridrico, cloridrico), i gas (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO) e, per finire, i policloroderivati (come i policlorobifenili o PCB, le diossine e i furani).

In tale senso, maggiori sono le sostanze che contengono o danno origine alle sostanze descritte che entrano nell'impianto e maggiori sono le quantità eventuali che si disperdono nell'ambiente, tenuto anche conto che durante la combustione avvengono reazioni, che portano alla formazione di nuove sostanze chimiche.

Inoltre, il dottor Balestri ha chiarito che caratteristica negativa per l'ambiente, riferita all'emissione in atmosfera, è la percentuale di acqua (umidità) presente nel rifiuto combustibile (parametro normato), in quanto comporta un aumento del vapore acqueo in fase di combustione, con il conseguente veicolare di quelle particelle che non vengono eventualmente trattenute dal sistema preposto.

Successivamente, a partire dal mese di novembre 2014 e fino al mese di settembre 2016, i rifiuti di cartiera sono stati conferiti alla società REA Impianti, che li ha utilizzati come terre di ricopertura della discarica di Livorno. Invero, il *pulper*, appositamente trattato, è uno dei materiali utilizzabili come copertura a fine giornata in discarica.

Tuttavia - come era prescritto dalle AIA - il materiale avrebbe dovuto avere una permeabilità non troppo bassa, a seguito di compattazione, e un comportamento inerte, fermo restando il contenuto di sostanze compatibili con lo scopo e il sito di destino.

Viceversa, nel caso di recupero come terra di ricopertura, oggetto di indagine, vi è la prova che i rifiuti provenienti dalle cartiere fossero non inerti, bensì umidi, produttivi di percolato e aventi caratteristiche chimiche incompatibili con la destinazione.

In particolare, il *pulper* della Pieretti e Lucart è stato conferito presso la discarica della REA Impianti srl di Livorno, direttamente, dalle due cartiere nel 2013.

Successivamente, a partire dal novembre 2014, il *pulper* è stato conferito anche tramite la 3F Ecologia, per tutto il 2015 e fino al mese di settembre 2016, con una modalità qualificata come recupero (codice R), per la ricopertura della discarica.

Di fatto il conferimento alla REA Impianti srl è consistito in uno smaltimento con riempimento dei volumi della stessa discarica, in quanto si trattava di rifiuti non inertizzati e privi delle qualità proprie di una terra di ricopertura. Tale conferimento con la forma del recupero, come tale esente da ecotassa, è stato stimato per difetto in circa 7.286 tonnellate di rifiuto, fino al 7 maggio 2015, ma con conferimenti che sono proseguiti per tutto l'anno 2015.

Alla ipotesi di traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260, decreto legislativo n. 152 del 2006, si accompagnano le contestazioni di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, quanto alla gestione illecita della discarica, in quanto la riqualificazione dei rifiuti provenienti dalle cartiere come materiale di ricopertura ha fatto sì che venissero sottratte sia all'ordinaria disciplina autorizzatoria, che regola le condizioni di accettabilità dei rifiuti in discarica, sia agli obblighi tributari di pagamento della ecotassa regionale.

L'ordinanza del GIP del tribunale di Firenze del 7 settembre 2016, si occupa anche di un secondo gruppo di indagati, che hanno effettuato lo spandimento in agricoltura di fanghi di depurazione, contenenti sostanze pericolose o comunque inquinanti, derivanti da cicli industriali incompatibili con reimpiego in agricoltura identificabili con i codici CER :

19.08.11 \* “fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose”;

- 19.03.04\*, quali rifiuti contrassegnati come pericolosi stabilizzati;
- 19.08.05 fanghi da trattamento acque reflue urbane;
- 19.08.12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali;
- 19.03.05 fanghi di depurazione stabilizzati e provenienti dal ciclo di depurazione delle acque reflue urbane sia civili che industriali.

In particolare, Del Carlo Felicino, Salutini Alessandro, Del Carlo Federico e Casella Andrea, nelle loro rispettive qualità di rappresentante di fatto, di rappresentante legale, di socio e di collaboratore della DC Green srl, società titolare dell'autorizzazione prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 99 del 1992 per l'utilizzazione dei fanghi previsti dall'articolo 2 dello stesso decreto in attività agricole anche di terzi, spargevano sui terreni fanghi inquinati, a causa della presenza di idrocarburi in concentrazioni elevate (idrocarburi C>12 e idrocarburi C<12, rispettivamente in concentrazione 4.375 mg/kg e 12,1 mg/kg), del tutto incompatibili con la matrice ambientale di destinazione ovvero rifiuto eterogeneo e inidoneo ad essere impiegato come fertilizzante, in quanto risultato di una miscela di fanghi di decantazione di reflui misti, costituiti anche da scarichi di natura industriale, che non presentava alcuna reale utilità per i terreni, tanto che gli imprenditori agricoli si facevano pagare per riceverlo.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, dottor Giuseppe Creazzo, nel corso dell'audizione del 15 dicembre 2016, ha riferito che l'indagine ha individuato esattamente i terreni sui quali vi sono stati gli spargimenti, pur se non è escluso che ve ne fossero altri. Negli stessi capi di imputazione vi sono le tavole sinottiche con l'indicazione delle aziende agricole, che hanno acquisito il rifiuto e la quantità di tonnellate relative.

Sono state individuate le aziende agricole e sono state effettuate le analisi sui fanghi e sui terreni, tutte acquisite agli atti. Complessivamente, si tratta di 15.000 tonnellate di fanghi sparsi per anno, in un'area che è complessivamente di circa 800 ettari.

Quest'elemento è stato essenziale ai fini della descrizione delle condotte delittuose contestate nei capi di imputazione, oggetto dell'indagine. Nessuno esclude che il fenomeno possa avere dimensioni maggiori, ma quello che è stato accertato è un fenomeno consistente. Sull'ingente quantitativo il giudice non ha avuto nessun bisogno di motivare, perché si tratta di migliaia di tonnellate.

A sua volta, il comandante provinciale dell'allora Corpo forestale dello Stato, Luigi Bartolozzi, nel corso della suddetta audizione, ha riferito che lo spandimento dei fanghi in agricoltura è un'attività che viene fatta da più di vent'anni, soprattutto, nella parte del nord Italia e nelle aree intorno al Po, quindi non è di per sé un'operazione illecita ma dipende dalla tipologia dei fanghi che vengono utilizzati.

I fanghi vengono prevalentemente considerati ammendanti. In alcuni casi, se la componente lo permette, si possono considerare anche fertilizzanti.

Il Corpo forestale dello Stato ha svolto una indagine tecnico-documentale sulle aree oggetto di spandimento dei fanghi provenienti dell'attività industriale e da depuratori, mediante l'utilizzo di banche dati e foto aeree dal 2010 al 2015.

Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, sono state individuate le aree che sono state oggetto di spandimento e, dopo le opportune verifiche sulle superfici e le aree, sono state sovrapposte delle foto aeree sulle mappe catastali e il raffronto ha consentito di individuare con esattezza le aree agricole oggetto di spandimento.

Complessivamente - ha ancora ribadito Luigi Bartoluzzi - lo spandimento dei fanghi ha investito più di 800 ettari di terreni agricoli, ripartiti tra la provincia di Pisa e Firenze, nella maggior parte dei quali viene coltivato il grano, duro e tenero (il granaio della Toscana).

I comuni interessati in questa attività di indagine sono Peccioli, Palaia, Lajatico, Chianni, Pontedera, Crespina Lorenzana, Fauglia e Montaione. Quest'ultimo è l'unico comune in provincia di Firenze con una superficie stimata di circa 100 ettari, il resto è quasi tutto sulla provincia di Pisa.

Le ditte intermediarie, oltre al versamento di somme di denaro ai proprietari dei terreni nei quali venivano distribuite tonnellate di fanghi industriali, nell'importo di 600/800 euro per ettaro, provvedevano allo scarico e alla distribuzione dei fanghi con propri mezzi e con proprio personale: una sorta di «pacchetto chiavi in mano», così come definito dal comandante Bartoluzzi.

La prova dell'illiceità dello spandimento sta proprio nel fatto che i proprietari dei terreni non pagavano l'ammendante acquistato, ma venivano pagati dal distributore di tali fanghi sui loro terreni. Nell'illecito spandimento di fanghi inquinati sono stati molto attivi Pagnin Gianni e Pagnin Alessia, nella loro qualità di titolari della Co.im.po. srl di Adria, che collaboravano intensamente con la DC Green srl, almeno dal 2013, per decine di migliaia di tonnellate di fanghi che, dopo essere stati portati ad Adria per la stabilizzazione presso gli impianti della stessa Co.im.po. srl, ritornavano in Toscana per essere conferiti alle aziende agricole gestite dalla DC Green.

Sul ruolo della Co.im.po. srl in questa vicenda delittuosa, il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, dottor Giulio Monferini, nel corso della suddetta audizione del 15 dicembre 2016, ha chiarito che la Co.im.po. srl non era autorizzata allo spandimento, ma era un soggetto che collaborava, per un preliminare trattamento intermedio, con la DC Green, titolare dell'autorizzazione allo spandimento dei fanghi in agricoltura.

Vi era, quindi, una strana filiera poiché accadeva che veicoli più o meno riferibili alla Co.im.po. srl prendevano i fanghi dai depuratori toscani, li portavano ad Adria, dove li mettevano in dei vasconi per l'asserito trattamento, dopodiché gli stessi fanghi ripartivano e tornavano in Toscana, per essere sparsi nei campi agricoli, dove però - come si è detto - l'autorizzazione non era alla Co.im.po. srl, bensì alla società DC Green.

I trasportatori dei fanghi erano Franco Giuseppe, legale rappresentante della Pieri Ecologia srl e Tuccillo Carlo, legale rappresentante della Tuccillo Trasporti srl. Ad essi è contestata anche la violazione dell'articolo 258, decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione all'articolo 483 del